C12173 - CASSA CENTRALE BANCA–CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST/CLARIS LEASING
Provvedimento n. 27272

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 luglio 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTO il Reg. (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione di Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A, pervenuta in data 27 giugno 2018;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. (di seguito, "Cassa Centrale Banca"), è la capogruppo del costituendo Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca (di seguito, "il Gruppo") ai sensi degli articoli 33 e ss. del Decreto Legislativo n. 385/1993 (recante Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito anche "TUB") e successive modifiche. Cassa Centrale Banca è una società per azioni partecipata al 84,92% dalle 95 Casse affiliate.
Da statuto, la Cassa Centrale Banca funge da struttura sussidiaria di assistenza finanziaria e tecnica a favore delle Casse Rurali e delle Banche di Credito Cooperativo che partecipano al suo capitale sociale. La Cassa Centrale rivolge la propria attività bancaria (raccolta del risparmio ed esercizio del credito nelle sue varie forme) anche in via diretta alla clientela privata ed imprenditoriale. Scopo statutario di Cassa Centrale Banca è anche quello di contribuire allo sviluppo della vita economica e sociale della provincia di Trento e degli altri territori di competenza delle Casse Rurali e Banche di Credito Cooperativo socie, e più in particolare, delle attività esercitate in forma cooperativa. Per promuovere il sistema e lo sviluppo del credito cooperativo, la Società sostiene ed integra l'attività delle Casse Rurali e delle Banche di Credito Cooperativo, sviluppando e migliorando i servizi delle stesse, svolgendo nei loro confronti opera di assistenza finanziaria e tecnica e attuando ogni altra iniziativa consentita in materia dalle leggi vigenti e volta al perseguimento degli interessi comuni. Inoltre, Cassa Centrale Banca e le banche socie sono attualmente riunite nella Federazione Trentina della Cooperazione, organizzazione operante sul territorio della provincia di Trento la cui attività è finalizzata al raggiungimento del miglioramento sociale ed economico delle persone, delle comunità e dei loro territori attraverso lo sviluppo coordinato della cultura e dell'imprenditorialità cooperativa.
Il fatturato, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della legge n. 287/90 (un decimo dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine), realizzato da Cassa Centrale Banca nel 2016 è stato pari a circa *[100-495]*[*] milioni di euro e nel 2017 pari a circa *[495-700]* milioni di euro.

2. Claris Leasing S.p.A. (di seguito, "Claris Leasing"), società attiva nell'esercizio del credito nella forma di *leasing* finanziario, di *leasing* operativo e di noleggio, nelle forme consentite dalle leggi e dalle disposizioni amministrative in materia. Il capitale sociale è interamente detenuto da Veneto Banca S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa (di seguito, "Veneto Banca"). In particolare, Claris Leasing offre servizi di *leasing* su beni strumentali, beni immobili costruiti e in costruzione, autovetture e imbarcazioni, realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile.
Il fatturato realizzato da Claris Leasing nel 2017 è stato pari a circa *[30-100]* milioni di euro.

II. LA DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione si inserisce nell'ambito del procedimento di liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca, stabilita con Decreto n. 186 del 25 giugno 2017, attraverso cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione di Veneto Banca a tale procedura, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, TUB e dell'articolo 2 comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 99 del 25 giugno 2017 (convertito dalla L. n. 121/2017). Al termine della trattativa privata tra Cassa Centrale Banca e i Commissari Liquidatori, Cassa Centrale Banca acquisirà il controllo di Claris Leasing.

[*] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.*
]

III. LA QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione in esame, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, è stato superiore a 495 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è superiore a 30 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONI

5. Prima di procedere all'analisi dei mercati rilevanti, anche sotto il profilo geografico, appare opportuno sottolineare come l'impatto dell'operazione in termini di costituzione e/o rafforzamento di una posizione dominante e di analisi dell'impatto competitivo verrà valutato anche con riferimento alla costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo promosso da Cassa Centrale Banca.
Si precisa al riguardo che Cassa Centrale Banca è la capogruppo designata del suddetto Gruppo Bancario Cooperativo, la cui costituzione trae origine dalle modifiche apportate al TUB dal D.L. n. 18/2016, convertito in Legge n. 49 dell'8 aprile 2016 e dalla successiva regolamentazione emanata dalla Banca d'Italia (19° aggiornamento alla Circolare n. 285/2013, pubblicato il 2 novembre 2016)[1][1]. L'operazione di costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo è stata notificata all'Autorità in data 6 giugno 2018 ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90[2][2].
6. L'operazione riguarda il mercato del *leasing*. Il *leasing* è il contratto di locazione di beni necessari all'esercizio di un'attività di impresa dietro pagamento di un canone periodico. Secondo precedenti decisioni dell'Autorità, tale settore comprende i due segmenti del *leasing* operativo e del *leasing* finanziario.
7. Le due tipologie di *leasing* si differenziano tra loro in ragione della maggiore flessibilità che presenta il *leasing* operativo, il quale permette all'impresa di rinnovare con maggior frequenza le apparecchiature necessarie all'esercizio della propria attività, limitando i rischi dell'obsolescenza tecnologica di tali beni. Esso, inoltre, si caratterizza per il fatto che la proprietà del bene non viene trasferita in capo al locatario allo scadere del contratto, a fronte del pagamento di un prezzo di riscatto, circostanza viceversa prevista in operazioni di *leasing* finanziario.
8. Dal lato dell'offerta, si registra una sostituibilità imperfetta. Mentre il *leasing* finanziario è un'attività regolamentata e riservata alle banche e agli intermediari finanziari iscritti in apposito elenco, l'offerta di *leasing* operativo è consentita anche a società commerciali e intermediari finanziari.
9. Dal punto di vista geografico, il settore del *leasing* ha dimensione nazionale, in considerazione del fatto che il fornitore offre anche servizi di manutenzione e deve, pertanto, garantire una rete di assistenza organizzata a livello nazionale.
10. Sulla base delle informazioni fornite dalle Parti, Cassa Centrale Banca risulta operativa a livello distributivo, mettendo a disposizione delle banche clienti una piattaforma di offerta di prodotti *leasing* di società terze. Cassa Centrale Banca detiene una quota inferiore all'1%, mentre il costituendo Gruppo nel suo complesso arriverebbe a detenere una quota *post merger* inferiore al *[1-5*%]. A sua volta, Claris Leasing, attiva nell'offerta del credito nella forma di *leasing* finanziario, di *leasing* operativo e di noleggio, detiene un posizionamento sul mercato nazionale del tutto trascurabile, collocandosi al di sotto dell'1% (dati forniti dalle Parti).
L'operazione, pertanto, anche considerata con riferimento alla costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, non è suscettibile di dar luogo alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante sul mercato in questione. Peraltro, si consideri che nel mercato in esame sono attivi sul mercato nazionale numerosi e qualificati concorrenti.
11. In conclusione, in ragione delle considerazioni sopra esposte, anche considerando le quote di mercato che saranno detenute dal costituendo Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, non si ritiene che la concentrazione in esame sia idonea a modificare, in modo significativo, l'assetto concorrenziale nel mercato del *leasing*.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

[1] *[Il nuovo quadro normativo e regolamentare prevede quale condizione per poter esercitare l'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo l'adesione ad un gruppo bancario cooperativo, o altrimenti la trasformazione in S.p.A., come previsto dall'art. 36, comma 1-bis del TUB. A capo del gruppo bancario cooperativo deve essere una capogruppo, costituita in forma di S.p.A., che avrà funzioni di direzione e coordinamento sulle banche del gruppo, per effetto del c.d. contratto di coesione, che "assicura l'esistenza di una situazione di controllo"sulle società del gruppo e disciplina i poteri della capogruppo stessa.]*

[2] *[Cfr. caso C12169 – Costituzione Gruppo Centrale Banca.]*

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

f.f. IL PRESIDENTE
Gabriella Muscolo